Nota esplicativa che accompagna la proposta di revisione del regolamento relativo agli aiuti de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG)

Il progetto di regolamento "de minimis" per i SIEG sostituirà il regolamento "de minimis" per i SIEG 360/2012[1] la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2023. Tale progetto di regolamento si basa sui risultati di un'ampia valutazione della politica in materia di aiuti di Stato. È stato lanciato a riguardo un invito a presentare contributi. Il periodo per l'invio dei commenti era compreso fra il 12 dicembre 2022 e il 9 gennaio 2023.

I finanziamenti pubblici alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG) che soddisfano le condizioni di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono di norma essere notificati alla Commissione e approvati prima della loro attuazione[2]. I principi alla base delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato servono ad evitare che la spesa pubblica generi una concorrenza sleale per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale nel mercato interno dell'UE. Il regolamento "de minimis" relativo ai SIEG esenta dai controlli sugli aiuti di Stato gli aiuti di modesta entità concessi ai fornitori di SIEG in quanto si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'UE.

Il progetto di regolamento "de minimis" relativo ai SIEG introduce modifiche riguardanti principalmente tre aspetti:

(i) l'aumento, da 500 000 EUR a 650 000 EUR, del massimale degli aiuti "de minimis" per i SIEG, che un fornitore di SIEG può ricevere per Stato membro su un periodo di tre anni. L'aumento del tetto intende tenere conto dell'inflazione (per il periodo 2012-2030);

(ii) l'allineamento di alcuni concetti di cui al regolamento "de minimis" per i SIEG con il regolamento "de minimis" generale[3] (in particolare il concetto di "impresa unica" e le disposizioni riguardanti le "imprese in difficoltà" e le "fusioni e acquisizioni");

(iii) il rafforzamento degli obblighi di trasparenza tramite l'introduzione di un registro pubblico obbligatorio a livello nazionale e dell'UE.

Prossime fasi

A seguito della consultazione pubblica e delle consultazioni del comitato consultivo, la Commissione potrà rivedere il progetto di regolamento "de minimis" per i SIEG, tenendo conto del feed-back ricevuto dai portatori di interessi e dagli Stati membri.

---

[1] Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

[2] A meno che la misura non sia esente da notifica ai sensi, fra l'altro, della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.)

[3] Il regolamento "de minimis" generale è attualmente in corso di revisione. Cfr. https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-de-minimis_en.